

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025 parte ricorrente, titolare di tre buoni fruttiferi, appartenenti alle serie "R", "T" e "U", lamenta che il rimborso prospettato dall'intermediario alla scadenza dei titoli risulta inferiore rispetto a quello riportato sul retro dei buoni.

Pertanto, si rivolge a quest'Arbitro chiedendo che venga corrisposto l'importo corretto degli interessi maturati per l'ultimo decennio di vita dei titoli (dal 21° al 30° anno), come riportato sul retro dei buoni nonché una attestazione che accerti i reali interessi, da esibire al momento della riscossione dei buoni.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, posto che il ricorrente lamenta vizi genetici di contratti sottoscritti al di fuori del periodo di competenza dell'Arbitro; l'incompetenza per materia dell'ABF, poiché i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB; inoltre poiché i titoli della serie R, T e U non sono scaduti, non è configurabile un interesse attuale della controparte. Nel merito, deduce che: i Buoni Fruttiferi oggetto del presente ricorso appartengono alla serie ordinaria "R", "T", "U"; i titoli di risparmio appartenenti alla serie ordinaria "R" sono stati collocati nel periodo tra il 01/11/1995 e il 30/11/1996; per i saggi di interesse dal 21° al 30° anno, i BFP della serie "R", usufruiscono di un tasso di interesse nella

misura dell'11,5% con capitalizzazione semplice da calcolarsi sul montante netto maturato al compimento del 20° anno; la serie ordinaria "T" invece è stata istituita con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145) ed è stata collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1997 e il 31/12/1997; dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del Titolo viene corrisposto un interesse semplice nella misura dello 0,50 %; la serie "U", istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24/12/1997 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303), è stata collocata nel periodo compreso fra il 01/01/1998 e il 09/12/1998; dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice pari allo 0,50 %; per quanto concerne i saggi di interesse, gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 fino al 31/12/1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, gli interessi vengono invece capitalizzati annualmente al lordo della ritenuta fiscale; inoltre, il DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97), istitutivo della serie ordinaria "T" e "a termine "AG" stabilisce all'art. 7 che *"I Buoni Fruttiferi Postali della nuova serie contraddistinta dalla lettera "T" e Buoni Fruttiferi Postali della serie "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere "Q", "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale"*; le differenze riscontrate dal ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sulla base dei criteri di seguito descritti; infatti, in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) - istitutivo della ritenuta erariale - gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25 %, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50 %. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 01/01/1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50 %; la diversa valutazione di controparte risulta pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n.4141/2015; la decisione n. 0803242/2019 del Collegio di Coordinamento in un caso analogo a quello in esame ha respinto la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono.

Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio in via preliminare è tenuto ad esaminare le eccezioni sollevate dall'intermediario. L'eccezione di incompetenza per materia deve essere disattesa, conformemente ai precedenti di questo Collegio, nonché anche alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5676/2013.

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5676/2013, ha stabilito il seguente principio di diritto: « *L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi*

stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è incluso l'intermediario convenuto. È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari» [...]. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

In questo senso si sono orientati, successivamente i diversi Collegi territoriali ABF (v., inoltre, da ultimo, Collegio di Coordinamento decisione n. 4656 del 21 marzo 2022).

Anche l'eccezione di incompetenza temporale non può trovare accoglimento in quanto anche il Collegio di coordinamento ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (cfr. anche decisione n. 4656 del 21 marzo 2022).

Merita, invece, accoglimento l'eccezione di consulenzialità della domanda e di carenza dell'interesse ad agire sollevata da parte resistente.

In proposito, si richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare il ricorso è ammissibile anche in assenza della preventiva liquidazione del buono, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo, poiché, da un lato, in tal caso sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di accertamento, ammessa dalle Disposizioni ABF; dall'altro, la scelta del cliente di non riscuotere la somma offerta dall'intermediario, in quanto ritenuta inferiore a quella spettantegli, risulta conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale.

Di conseguenza, il ricorso avente a oggetto BFP non scaduti è inammissibile se i buoni non sono stati riscossi, poiché non sussiste un interesse concreto e attuale alla relativa liquidazione.

Nel caso di specie, i titoli oggetto di ricorso non risultano ancora riscossi e, trattandosi di buoni ordinari emessi in data 5.01.1998, 12.12.1997 e 30.11.1996, gli stessi non risultano ancora scaduti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE